



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ADDIS ABEBA IL 10 APRILE 2019

Art. 7 (Accordo)

LEGALI E GIURISDIZIONE

7.1 Le Parti non intraprenderanno alcuna azione in applicazione delle disposizioni del presente Accordo, qualora tale azione sia contraria ai propri obblighi internazionali, alle leggi nazionali e al diritto internazionale. 7.2 Il personale della Parte inviante rispetterà le leggi e gli usi dello Stato ospitante. 7.3 La Parte ospitante dovrà informare la Parte inviante dell'esito delle procedure giudiziarie adottate in relazione al reato commesso dal personale della parte inviante sul territorio della Parte ospitante contro i suoi cittadini e la proprietà. 7.4 Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante. 7.5 Le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i reati: i. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; ii. risultanti da qualsiasi atto od omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - verificatosi - nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 7.6 Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, qualora fossero pronunciate, non saranno eseguite.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019
------	--

Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 90
---------	-----------------------------

Partizione

Accordo

Pubblicazione

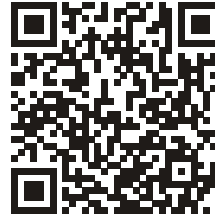
Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-90-2020/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it